

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1544

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALPIANA, NARDINI, RUSSO SPENA,
DEL ROIO e MARTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2007

Istituzione del reddito minimo di cittadinanza
per i bambini e le bambine

ONOREVOLI SENATORI. - «Per allevare un bambino ci vuole un villaggio», ci ricorda la saggezza di Gandhi. Ma nel nostro sistema sociale, in cui la famiglia si è sempre più ristretta fino a diventare mononucleare e monogenitoriale, in cui paesi e città si sono estesi sino a divenire metropoli e la solidarietà sociale si è fatta via via più labile, di fatto ogni responsabilità del mantenimento del bambino o della bambina è rimessa integralmente ai genitori, ed in particolare alle madri, spesso privi delle risorse necessarie per crescere i figli, al punto che la povertà può rappresentare davvero un ostacolo insuperabile per la garanzia di diritti solennemente sanciti dal diritto internazionale, come dal nostro ordinamento costituzionale, ma di fatto sistematicamente violati. Uno dei compiti primari della società attuale è per questo oggi, soprattutto, quello di cercare di costruire per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze un «villaggio» di relazioni, che possano sostenerne la crescita e sopperire alla eventuale scarsità di risorse delle famiglie di origine. L'Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di natalità del mondo, e con il più basso tasso d'occupazione femminile in Europa: due segnali, espressivi del malessere sociale del nostro Paese, fortemente correlati, rispetto ai quali dobbiamo chiederci se davvero le donne italiane non desiderino più avere figli o se, piuttosto, non siano messe nelle condizioni di generare quelli che desiderano; se non siano motivate al lavoro o se non siano in condizioni di trovarlo e, soprattutto, se non siano messe nelle condizioni di trovare occupazioni lavorative che permettono la conciliazione tra lavoro e «lavori di cura». La risoluzione di tali problemi implica un approccio sinergico, che tenga conto anche di inter-

venti di sostegno economico, in ragione della loro idoneità ad incidere positivamente sulle condizioni di vita di donne e bambini, correggendo quelle disuguaglianze socioeconomiche che impediscono la reale garanzia dei diritti fondamentali di tutti, e che la nostra Costituzione (articolo 3, secondo comma) impegna lo Stato a rimuovere, proprio a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Si ricordi del resto che tra i Paesi sviluppati l'Italia è uno tra quelli in cui la disuguaglianza nella distribuzione del reddito (e dei servizi) è maggiore. Sappiamo quanto le condizioni esistenziali di ogni persona (particolarmente dei più piccoli) siano influenzate dalle concrete possibilità economiche, sociali e culturali del nucleo di appartenenza e, proprio al fine di rimuovere tali condizioni di disuguaglianza, è necessario prevedere sia una rete di servizi sociali pubblici con accesso universale, sia forme di sostegno monetario a carattere universalistico selettivo dalla nascita ai 18 anni, tali da garantire ai bambini e alle bambine nati sul territorio nazionale ed appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti, le risorse essenziali per vivere dignitosamente, in ragione del dovere dello Stato di fornire misure di sostegno ad ogni bambino ed ogni bambina per il solo fatto di esistere, come persona e come valore per tutta la società, in quanto tale meritevole dell'impegno «di cura» delle istituzioni.

In questa prospettiva si inserisce il presente disegno di legge, che nasce dall'esigenza di garantire la piena attuazione e la tutela dei diritti alla vita, alla salute, alla libertà dal bisogno dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. In assenza della garanzia di questi diritti fondamentali e inviolabili, infatti, ogni altro diritto rischia

di perdere rilievo e di restare inattuato. Ed oggi, come noto, sono troppi i bambini e gli adolescenti cui sono negati i diritti alla vita, alla salute, alla libertà, al gioco, allo sviluppo e all'educazione, per il semplice fatto di vivere in condizioni di assoluto disagio, tali da rendere impossibile la soddisfazione delle esigenze e dei bisogni primari. Nel ribadire la centralità dell'infanzia e dell'adolescenza quali valori in sé, che la società è tenuta a proteggere e promuovere, diverse disposizioni, sia nazionali sia internazionali e comunitarie (si pensi, ad esempio, agli articoli 30 e 31 della Costituzione; alla Carta europea dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, modificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176), sottolineano il dovere dello Stato di fornire a bambini e adolescenti la protezione e l'assistenza necessarie a garantire loro la dignità, la libertà, l'educazione, la libera estrinsecazione della personalità; obiettivi che presuppongono tutti la garanzia di un'esistenza libera dal bisogno. In particolare, la Convenzione sui diritti del fanciullo - stipulata a New York il 20 novembre 1989, sancisce espressamente che ogni bambino ed ogni bambina hanno il diritto alla salute, a vivere liberi da condizioni di povertà e degrado e, soprattutto, ad un'educazione di qualità e al gioco. In sede di Convenzione, ogni Stato firmatario si è quindi impegnato a rendere effettivi questi diritti indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dalla lingua parlata, dalla religione professata, e dall'origine nazionale, etnica e sociale del bambino o della bambina. È quindi evidente come la garanzia di un'esistenza libera dal bisogno e la conseguente necessità di corrispondere a chi versi in condizioni disagiate, l'assistenza economica di base, rappresentino delle priorità per tutti gli Stati, che sono quindi tenuti a fornire un reddito minimo di cittadinanza a bambini e adolescenti affidati a persone che non possano loro assicurare la libertà dal bisogno.

Tale beneficio deve del resto essere esteso non soltanto ai cittadini, ma a tutti i bambini presenti sul territorio italiano, dal momento che i diritti alla vita, alla libertà dal bisogno, alla sopravvivenza, in quanto diritti umani fondamentali e inviolabili, non sono riconosciuti unicamente ai cittadini, ma agli esseri umani in quanto tali (analoga, del resto, la logica che ispira il gratuito patrocinio, di cui appunto beneficiano non soltanto i cittadini ma anche i migranti che si trovino nel territorio italiano). Si tratta infatti di diritti che esulano dai limiti della cittadinanza, e che devono essere garantiti ad ogni bambino o adolescente in quanto tale, per consentire loro l'esercizio di ogni altro diritto, ma soprattutto per assicurare loro un presente e un futuro. Se oggi l'ineguale distribuzione del reddito è fonte di discriminazioni, disuguaglianze ed iniquità nei confronti di tutti coloro che, per le situazioni economiche in cui versano, non possano soddisfare le proprie esigenze primarie, non devono certamente essere i bambini a pagare le conseguenze di queste condizioni di disparità. Lo Stato deve quindi impegnarsi con misure concrete ed efficaci, per eliminare le condizioni che rendono bambini e adolescenti i soggetti più vulnerabili e penalizzati dalla disuguaglianza sociale ed economica che caratterizza la realtà attuale, in ottemperanza all'obbligo statutario di rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 3, primo comma, della Costituzione). In questa prospettiva e con tali finalità, il presente disegno di legge istituisce il reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine, che il Ministro della solidarietà sociale corrisponde, nella misura di 250 euro mensili, a bambini, bambine, ragazzi e ragazze il cui mantenimento sia affidato a persone titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. Si precisa

quindi, all'articolo 2, comma 2, che ai fini della presente legge, la determinazione del reddito è effettuata secondo i parametri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di gratuito patrocinio. Tale norma, nello specificare i requisiti di ammissibilità al gratuito patrocinio, individua infatti la soglia di reddito al di sotto della quale lo Stato è tenuto a garantire la piena attuazione di alcuni diritti fondamentali, facendosi carico degli oneri economici che ciò comporta. Il «pacchetto» di servizi gratuiti a completamento del reddito minimo di cittadinanza è definito all'articolo 4 e consiste nella gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica (compresa la gratuità dei testi) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale (per i ragazzi che avendo esaurito il ciclo dell'istruzione dell'obbligo, intendano intraprendere un percorso professionale), che le amministrazioni locali dovranno garantire nell'ambito delle loro competenze. Lo stesso articolo prevede anche un contributo (di cui beneficiano i soggetti conviventi con gli aventi diritto al reddito minimo di cittadinanza, che siano affittuari della casa familiare) per l'affitto dell'abitazione, nonché tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia

fissa. L'articolo 5, nel disciplinare la destinazione del reddito minimo di cittadinanza e le sue modalità di utilizzazione, prevede che i soggetti tenuti al mantenimento di bambini e adolescenti aventi diritto al reddito minimo di cittadinanza, possono utilizzare la somma erogata esclusivamente per la soddisfazione delle esigenze del bambino o dell'adolescente, dando preferenza alle necessità primarie ed in subordine a ulteriori spese, secondo la manifestazione di volontà espressa dall'avente diritto. La violazione o l'omissione del suddetto obbligo di utilizzazione determina l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 646 del codice penale, in materia di appropriazione indebita, ma si prevede la procedibilità d'ufficio e l'inapplicabilità delle cause di non punibilità di cui all'articolo 649 codice penale. L'articolo 6 prevede infine che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007. Il comma 2 dell'articolo 6 autorizza quindi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire la piena attuazione e la tutela dei diritti alla vita, alla salute, all'educazione e alla libertà dal bisogno dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, è istituito il reddito minimo di cittadinanza per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, di seguito denominato: «reddito minimo di cittadinanza».

2. Ai fini della presente legge, per «bambini, bambine, ragazzi, ragazze, adolescenti», si intendono le persone minori degli anni diciotto.

Art. 2.

(Condizioni soggettive per l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza e modalità di corresponsione)

1. Il reddito minimo di cittadinanza è corrisposto dal Ministero della solidarietà sociale, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a bambini, bambine, ragazzi, ragazze e adolescenti, al cui mantenimento siano tenuti soggetti titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9.296,22. Ai fini della presente legge, per la determinazione del reddito si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 3.

(Entità del reddito minimo di cittadinanza).

1. Il reddito minimo di cittadinanza ammonta ad euro 250 mensili e non è soggetto ad alcuna forma di tassazione. L'importo è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT.

Art. 4.

(Accesso agevolato ai servizi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire, agli aventi diritto al reddito minimo di cittadinanza, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici, alla scuola pubblica, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale.

2. Per i soggetti conviventi con gli aventi diritto al reddito minimo di cittadinanza, che siano affittuari della casa familiare, è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Per i soggetti di cui al comma 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa.

Art. 5.

(Utilizzazione del reddito minimo di cittadinanza)

1. I soggetti tenuti al mantenimento di bambini e adolescenti titolari del reddito minimo di cittadinanza possono utilizzare la

somma erogata esclusivamente per la soddisfazione delle esigenze del bambino o dell'adolescente, dando preferenza alle necessità primarie ed in subordine alle ulteriori spese di minore importanza, secondo la manifestazione di volontà espressa dall'avente diritto.

2. In caso di violazione o di omissione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 646 del codice penale.

3. Per il reato di cui al comma 2 si procede d'ufficio e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 649 del codice penale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

